



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022

## Art. 40

### Trasporti

1. Le parti si adoperano per cooperare nei settori pertinenti della politica dei trasporti nell'intento di promuovere trasporti sostenibili e infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, in linea con norme e principi internazionali pertinenti applicabili a entrambe le parti, migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione a un accesso equo e a prezzi accessibili per tutti, promuovere la sicurezza marittima e aerea, favorire la protezione dell'ambiente e aumentare l'efficienza dei sistemi di trasporto. 2. La cooperazione fra le parti nel settore dei trasporti è volta a promuovere:

- a) lo scambio di informazioni sulle politiche e le pratiche rispettive in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di trasporto urbano e pubblico sicuri, abordabili, accessibili e sostenibili per tutti, con particolare attenzione alle esigenze delle persone in situazioni di vulnerabilità (tra cui donne, bambini, persone con disabilità e anziani), i trasporti terrestri, marittimi e aerei, la logistica dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali;
- b) l'uso civile dei sistemi globali di navigazione satellitare, con particolare attenzione agli aspetti normativi, industriali e di sviluppo del mercato di comune interesse; in proposito si prenderà in considerazione la possibilità di servirsi del sistema globale di navigazione satellitare europeo per massimizzare i benefici di entrambe le parti;
- c) un dialogo volto a potenziare la sicurezza aerea, le reti infrastrutturali e le operazioni di trasporto aereo per garantire la rapidità, l'efficienza, la sostenibilità e la sicurezza della circolazione di persone e merci e a esaminare le possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni nel settore del trasporto aereo; è opportuno promuovere ulteriormente la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;
- d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo in settori di reciproco interesse, con in particolare i seguenti obiettivi:
  - i) facilitare, collaborando, l'eliminazione di tutti gli ostacoli in grado di frenare lo

- sviluppo del commercio marittimo e migliorare le condizioni di svolgimento delle operazioni del trasporto marittimo di merci tra i porti delle parti;
- ii) garantire un accesso senza restrizioni e a condizioni commerciali agli scambi marittimi internazionali e agli scambi estero su estero;
- iii) migliorare la competitività del settore del trasporto marittimo delle parti; e
- iv) riconoscere alle navi battenti bandiera di uno Stato membro o della Thailandia o gestite da cittadini o società dell'altra parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, ai servizi ausiliari e portuali, tenendo conto del ruolo del trasporto marittimo ai fini dello sviluppo di una catena dei trasporti efficiente;
- e) l'applicazione di norme di sicurezza e protezione e di prevenzione dell'inquinamento marino, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi, nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili alle parti, compresa la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione della regolamentazione internazionale.

Versione in vigore dal 30 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 |
| Estremi       | Legge 10 aprile 2026, n. 61                                                                                                                                                                                             |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026                                                                                                                                                                                   |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-61-2026/art-40>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it